



ORIGINAL

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 DOTT. PAOLA CARETTI

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 809/14 Ruolo Generale promossa

D A:

GALLI GIULIO CESARE & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Rastignano (BO), Via Valleverde n. 19 presso e nello studio dell' Avv. Michele Manuelli, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione.

Contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo procuratore ad negotia dott. Giacomo Maria Saverio Lovati per procura a margine dell'atto di comparso di costituzione e risposta, che si costituisce a mezzo del suo avvocato Prof. Avv. Andrea Graziosi, con studio in Bologna, Via Drapperie n. 12.

convenuta

M.D. TRASPORTI S.N.C. DI SABBIONI MAURIZIO & DAVIDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Prati n. 28.

SABBIONI DAVIDE, residente IN Casalecchio di Reno (BO), Via Fausto Coppi n. 4

Convenuti contunaci

OGGETTO: risarcimento danni

SENT. N.

3233/15

R.G. N. 809/14

CRAN. 3013/15
 REP. N.

Spedita il 10/04/15

Depositata il:
 24/06/15

TE
 PUBBLICATA IL:
 - 9/07/2015

attrice OGGETTO:

risarcimento danni

TE

Conclusioni della parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previa declaratoria di responsabilità in ordine alla determinazione del sinistro dedotto in narrativa del sig. Sabbioni Davide e di M.D. Trasporti s.n.c. di Sabbioni Maurizio e Davide, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'effetto dichiarare tenuti e condannare gli stessi in solido tra loro e con Axa Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della cessionaria Galli Giulio Cesare & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, sig. Giulio Cesare Galli, Greco Lidia, Galli Davide, Galli Marco e Galli Emanuele ed a titolo risarcitorio, dell'importo di €. 617,00 dedotto in citazione o il minore importo che risulterà provato e dovuto. Con vittoria di spese di lite.

Conclusioni della parte convenuta Axa Assicurazione:

Nel merito: respingere l'attoreica domanda risarcitoria perché infondata e/o non provata, con vittoria di spese, competenze ed onorari

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato instaurato per ottenere il riconoscimento ed il pagamento integrale del danno materiale subito dal sig. Collina Giancarlo, in seguito al contratto di cessione del credito da parte di quest'ultimo nei confronti della società Galli Giulio Cesare s.n.c., oltre quello del danno da fermo tecnico e delle spese legali stragiudiziali.

Axa Assicurazioni assumeva che aveva integralmente risarcito il danno materiale alla vettura versando l'importo di €. 1.956,84. Tale somma era stata determinata detraendo dalla fattura di

riparazione fornita da controparte il 10% in ragione della clausola contrattuale sottoscritta dal contraente Collina Giancarlo. La società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.

La domanda di parte attrice è fondata e va, quindi, accolta.

Si rileva che parte attrice ha svolto la propria domanda ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, alternativa a quella ex art. 144 D.Lgs. 209/2005 (Corte Costituzionale sentenza n. 180/2009) ed avente anch'essa natura extracontrattuale (Cass. Civ. Sez. 6 - 3 ordinanza n. 5928/2012), con la conseguenza che il danno (se provato) in entrambi i casi deve essere risarcito integralmente.

Dal momento che è incontestata la responsabilità esclusiva del Sig. Davide Sabbioni nella causazione del sinistro, i convenuti sono condannati a risarcire all'attrice cessionaria la residua somma di €. 217,00.

Per quanto riguarda il danno da fermo tecnico, secondo l'orientamento giurisprudenziale (V. ex multis Cass. Civ. n. 22687/13), tale danno viene riconosciuto e viene liquidata la somma di €. 100,00.

Sulle spese di assistenza stragiudiziale.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (V. Cass. SS.UU. n. 26973/08), le spese di assistenza stragiudiziale devono essere riconosciute, e viene liquidato l'importo di €. 280,00, come risulta dalla fattura n. 202/2013.

Pertanto Axa Assicurazioni S.p.A., Sabbioni Davide e M.D. Trasporti s.n.c., in solido, sono condannati a corrispondere a Galli Giulio Cesare & C. s.n.c. la complessiva somma di €. 597,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria stabiliti come in

dispositivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Galli Giulio Cesare e C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti, contro Axa Assicurazioni S.p.A., M.D. Trasporti S.n.c. di Sabbioni Maurizio & Davide e Sabbioni Davide, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara tenuta e condanna Axa Assicurazioni S.p.A., M.D. Trasporti S.n.c. di Sabbioni Maurizio & Davide e Sabbioni Davide, al pagamento, in favore di Galli Giulio Cesare e C. s.n.c., della somma di €. 337,00, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale, sulla somma così rivalutata di mese in mese dal sinistro alla data della pubblicazione della sentenza, dalla quale decorreranno fino al saldo i soli interessi al tasso legale e della somma di €. 280,00 per le spese di patrocinio stragiudiziale, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 2) dichiara tenuta e condanna, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese del giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 397,00, di cui €. 88,25, per spese, €. 330,00 per compensi, oltre 15,5% spese generali, CPA ed IVA se dovuta come per legge;
- 3) la sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Bologna in data 23 giugno 2013

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Paola Caretti



Deposita in Tribunale
il 23 NOV. 2013

